



## **SGOMBERO NEVE DAI MARCIAPIEDI**

Ricordiamo ai Sig.ri Cittadini che relativamente allo sgombero neve devono ottemperare a quanto disposto nel regolamento di polizia urbana comunale che recita quanto segue:

### **Articolo 23 - Sgombero neve**

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque uso destinati, durante o a seguito di nevicata hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede, o qualora non esista marciapiede, uno spazio di metri 1,5, prospicienti le proprietà. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa sul suolo pubblico.
2. Gli stessi devono inoltre provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze degli edifici, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo mediante apposite transenne o altri idonei sistemi.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 30,00 ad €. 300,00. Dalle violazioni al presente articolo, laddove necessario, consegue l'obbligo immediato del ripristino dello stato dei luoghi e delle cose.

Il Funzionario  
Geom. Marika Turati